

Regione Toscana - Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 recante: "Legge finanziaria per l'anno 2011".

(Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 31.12.2010)

(...)

Sezione II

Riforma del trasporto pubblico locale

Art. 83 *Esercizio associato delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale.*

1. La presente sezione detta disposizioni per l'esercizio associato delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale su gomma concernenti:

- a) l'espletamento delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di trasporto relative ai contratti scaduti e in scadenza negli anni 2011, 2012 e 2013;
- b) la gestione, il controllo, la vigilanza ed il monitoraggio dei contratti stipulati ai sensi della lettera a).

2. Per i contratti di cui al comma 1, lettera a), con scadenza successiva al 1° gennaio 2012, l'affidamento del servizio al gestore decorre dalla data di scadenza degli stessi.

Art. 84 *Ambito territoriale ottimale del servizio di trasporto pubblico locale.*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è istituito l'ambito territoriale ottimale per lo svolgimento delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale coincidente con l'intera circoscrizione territoriale regionale ⁽⁴⁹⁾.

1-bis. L'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma avviene sulla base di un unico lotto di gara, fatta salva la possibilità degli enti locali di prevedere ulteriori lotti per i servizi di cui all'articolo 88, comma 3, e per quelli che non siano oggetto della convenzione di cui all'articolo 85 ⁽⁵⁰⁾.

1-ter. L'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su ferro avviene sulla base di uno o più lotti, anche integrati con quello di cui al comma 1-bis, individuati con deliberazione della Giunta regionale, tenendo conto delle caratteristiche dei servizi e delle condizioni di economicità, efficacia ed efficienza della loro organizzazione ⁽⁵¹⁾.

(49) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, L.R. 14 luglio 2012, n. 35*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 48* della medesima legge).

(50) Comma aggiunto dall' *art. 2, comma 2, L.R. 14 luglio 2012, n. 35*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 48* della medesima legge).

(51) Comma aggiunto dall' *art. 2, comma 3, L.R. 14 luglio 2012, n. 35*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 48* della medesima legge).

Art. 84-bis *Investimenti per il trasporto ferroviario regionale* ⁽⁵²⁾.

1. La Giunta regionale, per potenziare ed ammodernare il servizio ferroviario regionale, può acquisire materiale rotabile, anche avvalendosi a tale fine, per l'espletamento delle procedure di cui al *decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163* (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttive 2004/17/CE e della *direttiva 2004/18/CE*), dei soggetti gestori del servizio.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Giunta stipula con i soggetti gestori apposita convenzione che prevede l'acquisizione del materiale rotabile direttamente al patrimonio regionale.

(52) Articolo aggiunto dall' art. 3, L.R. 14 luglio 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 48 della medesima legge).

Art. 85 *Convenzione per l'esercizio associato delle funzioni.*

1. L'esercizio associato delle funzioni di cui all'*articolo 83* è regolato da apposita convenzione stipulata tra la Regione, le province ed i comuni.
 2. La convenzione di cui al comma 1, è stipulata entro il 31 gennaio 2011 sulla base dello schema tipo approvato dalla Giunta regionale, previo confronto con gli enti locali.
 3. Lo schema tipo di convenzione prevede la delega alla Regione delle funzioni amministrative di cui all'*articolo 83*, comma 1, da parte delle province e dei comuni.
-

Art. 86 *Ufficio unico per l'esercizio associato delle funzioni* ⁽⁵⁴⁾.

1. La Regione, avvalendosi di personale proprio e di personale trasferito dalle province previo accordo con gli enti di provenienza, costituisce un ufficio unico per lo svolgimento delle seguenti attività, con riferimento alle funzioni di cui all'*articolo 83*, comma 1 ⁽⁵³⁾:
 - a) supporto alla programmazione della mobilità e dei servizi di trasporto marittimi, ferroviari, a guida vincolata e in sede propria e su gomma integrati fra loro, nonché delle relative politiche tariffarie;
 - b) istruttoria tecnica a supporto della conferenza di cui all'*articolo 6 della L.R. n. 42/1998*;
 - c) espletamento delle procedure concorsuali;
 - d) gestione del contratto di servizio;
 - e) controllo, vigilanza e monitoraggio;
 - f) gestione banche dati;
 - g) supporto tecnico alla pianificazione territoriale per la simulazione degli effetti sul traffico delle previsioni insediative e degli altri interventi rilevanti per l'assetto delle reti del trasporto pubblico e privato;
 - h) segreteria della conferenza permanente di cui all'*articolo 87*.
 2. L'ufficio unico relaziona trimestralmente alla conferenza permanente di cui all'*articolo 87* in merito alla propria attività.
 3. La Giunta regionale definisce l'organizzazione ed indirizza l'attività dell'ufficio unico, sulla base delle proposte formulate dalla conferenza permanente di cui all'*articolo 87*.
-

(53) Alinea così modificato dall' art. 7, comma 1, L.R. 4 agosto 2014, n. 46, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall' art. 52, comma 1, della medesima legge).

(54) Rubrica così sostituita dall' art. 10, L.R. 29 giugno 2011, n. 25. Il testo originario era così formulato: «Ufficio per l'esercizio associato delle funzioni.».

Art. 86-bis *Trasferimento di personale* ⁽⁵⁵⁾.

1. Ai sensi dell'*articolo 86*, il personale delle amministrazioni provinciali che svolge funzioni in materia di trasporto pubblico locale (TPL) è trasferito nel ruolo organico della Giunta regionale a far data dal 1° gennaio 2015 nel numero massimo di dodici unità, previa intesa tra la Regione, l'Unione province d'Italia (UPI) e le province interessate in ordine alle modalità per l'individuazione ed il trasferimento del personale medesimo da concludersi entro il 30 novembre 2014.
2. Allo scadere della validità della convenzione di cui all'*articolo 85*, l'eventuale diversa attribuzione delle funzioni di cui all'*articolo 83*, comma 1, qualora tale attribuzione non sia già stata definita in attuazione della *legge 7 aprile 2014, n. 56* (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), determina la conseguente allocazione del personale trasferito ai sensi dell'*articolo 86*, comma 1.

3. Al personale di cui al comma 1 è riconosciuta a tutti gli effetti la continuità del rapporto di lavoro e l'anzianità maturata presso le amministrazioni di provenienza.

4. All'atto di inquadramento nel ruolo organico della Giunta regionale l'importo complessivo del trattamento fisso e continuativo in godimento presso le amministrazioni provinciali determina l'attribuzione al dipendente della corrispondente posizione di sviluppo economico nella categoria di inquadramento ovvero, in mancanza di corrispondenza, della posizione di sviluppo economico immediatamente inferiore.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse necessarie per le retribuzioni già spettanti presso gli enti di provenienza al personale trasferito nel ruolo organico della Giunta regionale sono finanziate con le risorse regionali di cui alla UPB 322 "Servizi di trasporto pubblico - spese correnti" per la gestione delle funzioni relative ai servizi di TPL, determinando un corrispondente minor trasferimento dalla predetta UPB alle province di cui al comma 1. Le risorse necessarie per le retribuzioni confluiscono nella competente UPB del bilancio regionale per annualità intere per l'anno 2015 e successivi.

6. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 5, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse delle amministrazioni provinciali destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro 1° aprile 1999 (Contratto collettivo nazionale di lavoro "CCNL" relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali) e 23 dicembre 1999 (CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del personale dell'area della dirigenza del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali), confluiscono per l'intero importo tra le risorse della Regione Toscana destinate alle medesime finalità. Le relative amministrazioni provinciali riducono le risorse anzidette di rispettiva competenza presenti nei relativi fondi del medesimo importo complessivo.

7. La spesa relativa al trattamento economico complessivo del personale trasferito non comporta un aumento della spesa di personale della Regione Toscana ai fini dell'applicazione dell'*articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296* (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2007"). La somma corrispondente non può essere e utilizzata da ciascuna delle province interessate ai fini dell'applicazione dell'*articolo 1, comma 557, della L. 296/2006*.

(55) Articolo aggiunto dall' art. 8, comma 1, L.R. 4 agosto 2014, n. 46, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall' art. 52, comma 1, della medesima legge).

Art. 87 Conferenza permanente per la programmazione e verifica delle attività dell'ufficio unico ⁽⁵⁶⁾.

1. Per la programmazione e la verifica delle attività dell'ufficio di cui all'*articolo 86*, al fine di assicurare la collaborazione tra la Regione e gli enti locali, è istituita un'apposita conferenza permanente. La conferenza ha la stessa durata della convenzione stipulata per l'esercizio associato delle funzioni ⁽⁵⁷⁾.

2. La conferenza permanente è composta dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, che la presiede, dai presidenti delle province, dai sindaci dei comuni capoluogo di provincia, nonché da un sindaco in rappresentanza degli altri comuni di ciascuna provincia nominato dal Consiglio delle autonomie locali (CAL). Alle sedute della conferenza partecipa, con funzioni di assistenza e senza diritto di voto, il responsabile dell'ufficio di cui all'*articolo 86* ⁽⁵⁸⁾.

2-bis. Le nomine di competenza del CAL di cui al comma 2, sono effettuate entro trenta giorni dalla sottoscrizione della convenzione di cui all'*articolo 85*. Decorso inutilmente tale termine, la conferenza permanente è validamente costituita con la sola presenza degli altri membri, fatta salva la possibilità di successive integrazioni ⁽⁵⁹⁾.

3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina con propria deliberazione le modalità di funzionamento della conferenza permanente.

4. Ai componenti della conferenza permanente non compete alcuna indennità di carica o di presenza.

(56) Rubrica così modificata dall' art. 11, comma 1, L.R. 29 giugno 2011, n. 25.

(57) Comma così modificato dall' art. 11, comma 2, L.R. 29 giugno 2011, n. 25.

(58) Comma così modificato dall' art. 11, comma 3, L.R. 29 giugno 2011, n. 25.

Art. 88 *Risorse da destinare al trasporto pubblico locale.*

1. Entro il 31 gennaio 2011 la Giunta regionale con propria deliberazione individua:

- a) le tipologie di rete cui far riferimento per la determinazione dei costi e dei ricavi standard di cui alla lettera b);
- b) i costi standard di produzione dei servizi di trasporto pubblico locale unitari per tipologia di rete ed i ricavi standard degli stessi.

2. Entro il 28 febbraio 2011 e comunque successivamente alla stipula della convenzione di cui all'*articolo 85*, è effettuata la conferenza regionale ai sensi dell'*articolo 6 della L.R. n. 42/1998* come modificato dalla presente legge. La conferenza, sulla base delle determinazioni di cui al comma 1, provvede:

- a) al riparto delle risorse da destinare ai servizi di cui alla lettera b), nel rispetto dei criteri previsti dall'*articolo 89* e tenuto conto di quanto stabilito al comma 3;
- b) all'individuazione della rete dei servizi di trasporto pubblico locale, compatibile con le risorse definite ai sensi dell'*articolo 89*, suddivisa per tipologia di rete e per competenza;
- c) approvazione dei criteri di premialità in favore degli enti locali che abbiano destinato risorse per la realizzazione dei servizi aggiuntivi ⁽⁶⁰⁾.

3. Nell'ambito della conferenza è fatta salva la possibilità di attribuire risorse agli enti locali per la realizzazione di singoli servizi in area a domanda debole tramite l'integrazione con servizi sociali e scolastici, oppure tramite affidamento a soggetti esercenti servizi di trasporto pubblico non di linea di taxi ed autonoleggio da rimessa ⁽⁶¹⁾.

4. Le risorse che, nell'ambito della conferenza di cui al comma 2, risultino attribuite agli enti locali aderenti alla convenzione, rimangono allocate nel bilancio regionale per il finanziamento dei servizi oggetto di delega ai sensi dell'*articolo 85*, comma 3.

(60) Lettera così sostituita dall' art. 12, comma 1, L.R. 29 giugno 2011, n. 25. Il testo originario era così formulato: «c) i criteri di premialità in favore degli enti locali che abbiano destinato risorse per la realizzazione di servizi aggiuntivi, da utilizzare nella redazione della proposta di deliberazione prevista dall'*articolo 89*.».

(61) Comma così modificato dall' art. 12, comma 2, L.R. 29 giugno 2011, n. 25.

Art. 89 *Criteri per l'attribuzione delle risorse.*

1. La proposta approvata dalla Giunta regionale ai sensi dell'*articolo 6, comma 4, della L.R. n. 42/1998* come modificato dalla presente legge è formulata, per quanto riguarda la lettera a) del comma medesimo, sulla base dei seguenti criteri:

- a) una quota pari all'80 per cento delle risorse regionali destinate al trasporto pubblico locale è attribuita agli enti competenti a copertura dei servizi minimi;
- b) la restante quota delle risorse regionali destinate al trasporto pubblico locale, pari al 20 per cento, è attribuita agli enti competenti che hanno aderito alla convenzione di cui all'*articolo 85* in misura proporzionale a quanto ad essi attribuito ai sensi della lettera a), come quota aggiuntiva per l'ampliamento della rete dei servizi minimi ⁽⁶²⁾.

1-bis. La delibera di cui al comma 1 propone altresì i criteri di premialità in favore degli enti locali che abbiano destinato risorse per la realizzazione dei servizi aggiuntivi ⁽⁶³⁾.

(62) Comma così sostituito dall' art. 13, comma 1, L.R. 29 giugno 2011, n. 25. Il testo originario era così formulato: «1. La proposta approvata dalla Giunta regionale ai sensi dell'*articolo 6, comma 4, della L.R. n. 42/1998* come modificato dalla presente legge è formulata, per quanto riguarda la lettera a) del comma medesimo, sulla base dei criteri di cui all'*articolo 88, comma 2, lettera c)*, nonché dei seguenti criteri:

a) una quota pari all'80 per cento delle risorse regionali destinate al trasporto pubblico locale è attribuita agli enti competenti a copertura dei servizi minimi;

b) la restante quota delle risorse regionali destinate al trasporto pubblico locale, pari al 20 per cento, è attribuita agli enti competenti che hanno aderito alla convenzione di cui all'*articolo 85* in misura proporzionale a quanto ad essi attribuito ai sensi della lettera a), come quota aggiuntiva per l'ampliamento della rete dei servizi minimi.».

Art. 90 Affidamento del servizio.

1. Entro il 31 marzo 2011, l'ufficio di cui all'articolo 86 avvia le procedure per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma ad un unico soggetto gestore, a partire dal 1° gennaio 2012. L'affidamento ha durata di nove anni ed ha ad oggetto i servizi relativi ai contratti scaduti e in scadenza negli anni 2011, 2012 e 2013.
2. La gara per l'affidamento dei servizi di cui al comma 1 può avere ad oggetto anche i servizi regionali di trasporto pubblico su ferro relativi ad uno o più lotti di cui all'articolo 84, comma 1-ter. In tal caso l'affidamento dei servizi avviene dalla data di scadenza del contratto relativo ai servizi su ferro ed il nuovo contratto ha durata fino al nono anno successivo a detta scadenza ⁽⁶⁴⁾.
3. Qualora nell'ambito della gara di cui al presente articolo si richieda agli offerenti la realizzazione di investimenti finalizzati al miglioramento del servizio, la durata del contratto dovrà essere proporzionata ai tempi di recupero degli investimenti stessi, anche in deroga ai limiti di durata di cui ai commi 1 e 2.

(64) Comma così sostituito dall' art. 4, L.R. 14 luglio 2012, n. 35, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 48 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «2. La gara per l'affidamento dei servizi di cui al comma 1, può avere ad oggetto anche il servizio regionale di trasporto pubblico su ferro a decorrere dalla data di scadenza del relativo contratto. In tal caso l'affidamento dell'intero contratto ha durata fino al nono anno successivo a detta scadenza.».

Art. 91 Norma transitoria.

1. La gara per l'affidamento dei servizi di cui all'articolo 90 è svolta in assenza del programma regionale dei servizi di trasporto di cui all'articolo 5 della L.R. n. 42/1998 e dei programmi provinciali dei servizi di trasporto pubblico di cui all'articolo 8 della stessa legge, sulla base delle determinazioni assunte nella conferenza dei servizi di cui all'articolo 6 della L.R. n. 42/1998.

(...)